

OGGETTO: LO “SPESOMETRO ESTERO”

Riferimenti: **Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015**
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.04.2018

A decorrere dall'1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “spesometro estero”, o anche “esterometro”).

L'adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Il primo invio scade il prossimo 28 febbraio e si riferisce alle operazioni di gennaio.

La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da:

- fattura elettronica inviata al SdI;*
- bolletta doganale.*

Il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti in Italia devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore ha abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplinava lo “spesometro”, relativamente alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate dall'1.1.2019.

Il citato comma 909 ha inoltre introdotto nell'art. 1 il **nuovo comma 3-bis** ai sensi del quale:

*“i **soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione** del documento comprovante l'operazione”.*

Con tale disposizione è quindi introdotto il **nuovo adempimento, c.d. “spesometro estero”**.

SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPESOMETRO ESTERO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In merito si ricorda che per soggetto passivo stabilito in Italia si intende

“un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i soggetti **minimi/forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto di comunicazione sono i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**

In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia ("natura") dell'operazione (nel caso in cui l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta).

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata/esposta l'IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla "*Tipologia documento*" e "*Natura dell'operazione*" vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

Tipologia documento	Codice
Fattura	<i>TD01</i>
Nota di credito	<i>TD04</i>
Nota di debito	<i>TD05</i>
Fattura semplificata	<i>TD07</i>
Nota di credito semplificata	<i>TD08</i>
Fattura per acquisto intraUE beni	<i>TD10</i>
Fattura per acquisto intraUE servizi	<i>TD11</i>
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	<i>TD12</i>

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine/IVA non esposta (regime speciale beni usati/editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile/reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA: - vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superiori nell'anno in corso € 100.000; - prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)	N7

(*) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

OPERAZIONI ESCLUSE

Si sottolinea che l'**invio dei dati non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni/esportazioni);
- **emessa o ricevuta fattura elettronica** (mediante il sistema di interscambio SdI).

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento del 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- nella fattura (elettronica) va compilato il campo "*Codice Destinatario*" con il codice convenzionale "XXXXXXX";
- il contribuente può **scegliere di ricomprendere**, comunque, le predette operazioni nella comunicazione in esame.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, nonché nell'ambito degli incontri di inizio anno.

Acquirenti/committenti non residenti, identificati in Italia (FAQ 27.11.2018 n. 30)	Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dall’1.1.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “<i>Codice Destinatario</i>” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
Fatture a residenti a Livigno e a Campione d’Italia (FAQ 21.12.2018, n. 46)	Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti/stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (spesometro estero). Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario “0000000” e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con lo spesometro estero.
Soggetto che trasmette mod. INTRA2	Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra2 non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con “<i>Codice Destinatario – XXXXXXX</i>”.
Soggetto che trasmette mod. INTRA1	I dati delle fatture d’acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dello spesometro estero.
Dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extraUE	Per le fatture tax free tramite OTELLO non occorre inviare lo spesometro estero e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI. Nella sezione “<i>Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA</i>” sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall’operatore IVA residente o stabilito.
Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al SdI	Qualora il contribuente che effettua una cessione/prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea/analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, l’originale della fattura è quello veicolato tramite SdI, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o suo delegato). Il trasmittente può scegliere e/o attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "*Fatture e corrispettivi*" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI TRASMISSIONE

L'invio della comunicazione va effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Periodo di riferimento	Termine di presentazione	Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio 2019	28.02.2019	Luglio 2019	02.09.2019
Febbraio 2019	01.04.2019	Agosto 2019	30.09.2019
Marzo 2019	30.04.2019	Settembre 2019	31.10.2019
Aprile 2019	31.05.2019	Ottobre 2019	02.12.2019
Maggio 2019	01.07.2019	Novembre 2019	31.12.2019
Giugno 2019	31.07.2019	Dicembre 2019	31.01.2020

ESTEROMETRO E MODELLI INTRA

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate. Si ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.

Modd. Intra 2-bis acquisti di beni	< € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 2-quater servizi ricevuti	< € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 1 cessioni beni / servizi	≤ € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione TRIMESTRALE ai soli fini fiscali
	> € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini fiscali Se cessioni beni ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti obbligo dati statistici

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.